



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI

**Ufficio federale della sanità pubblica UFSP**

## **Modifica dell'ordinanza del 29 aprile 2015 concernente la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Ordinanza sulle epidemie, OEp; RS 818.101.1)**

**Assunzione da parte della Confederazione dei costi della vaccinazione anti-COVID-19 per Svizzeri all'estero e frontalieri**

Modifiche con effetto dal 1° settembre 2021

Modifiche e commento nel testo

Berna, agosto 2021

## Indice

<b>I. Parte generale</b> .....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
1 <i>Premessa</i> .....	<b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b>
2 <i>Elementi essenziali della nuova regolamentazione</i> .....	<b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b>
2.1    Obiettivo e scopo.....	<b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b>
2.2    Estensione .....	<b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b>
3 <i>Conseguenze finanziarie</i> .....	<b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b>
<b>II. Parte dettagliata</b> .....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Articolo 64c capoverso 1 .....	<b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b>
<b>III.    Entrata in vigore</b> .....	Fehler! Textmarke nicht definiert.

## **I. Parte generale**

### **1 Premessa**

Nella lotta all'epidemia di COVID-19, la vaccinazione rappresenta una misura centrale finalizzata a offrire alla popolazione in ogni dato momento la miglior protezione possibile dalla COVID-19. Finora avevano accesso alla vaccinazione anti-COVID-19 in Svizzera soltanto le persone per le quali è previsto un finanziamento. Gli Svizzeri all'estero e i frontalieri che non hanno stipulato alcuna assicurazione obbligatoria per le cure medico-sanitarie (AOMS) in Svizzera e non lavorano in strutture sanitarie o di assistenza in Svizzera nonché i viaggiatori provenienti da altri Paesi non vi avevano accesso. Ciò è dovuto anche al fatto che nella lotta contro la pandemia occorreva vaccinare in primo luogo le persone residenti in Svizzera e i quantitativi limitati di vaccini a disposizione sono stati assegnati in modo contingente ai Cantoni in base ai rispettivi gruppi di popolazione.

Poiché ora in Svizzera sono disponibili sufficienti dosi di vaccino e gran parte della popolazione del nostro Paese che desiderava farsi vaccinare ne ha avuto la possibilità sino ad agosto 2021, è possibile ampliare l'accesso alle vaccinazioni. In considerazione delle disuguaglianze nell'accesso alle vaccinazioni a livello globale, per motivi socio-politici deve essere reso possibile l'accesso solo a persone in stretta relazione con la Svizzera. Ne fanno parte i frontalieri sprovvisti di AOMS nonché gli Svizzeri all'estero sprovvisti di AOMS e i loro familiari stretti.

## **2 Elementi essenziali della nuova regolamentazione**

### **2.1 Obiettivo e scopo**

Con il nuovo disciplinamento si perseguono i seguenti obiettivi:

- consentire l'accesso alla vaccinazione anti-COVID-19 in Svizzera a tutti i frontalieri sprovvisti di AOMS nonché agli Svizzeri all'estero sprovvisti di AOMS e ai loro familiari stretti in caso di sufficiente disponibilità di vaccini;
- non consentire l'accesso alla vaccinazione anti-COVID-19 in Svizzera ai viaggiatori provenienti da altri Paesi (a meno che dispongano di un'AOMS);
- garantire che, in caso di vaccinazione di richiamo o di un'eventuale nuova penuria di vaccini, si possano nuovamente limitare le cerchie di persone definite in base alle priorità di vaccinazione.

### **Motivazione**

In linea con l'approccio «Public Health» e per contenere la diffusione del virus tra le persone che soggiornano in Svizzera, deve essere reso possibile per tutti i frontalieri sprovvisti di AOMS l'accesso semplice alla vaccinazione anti-COVID-19 in Svizzera mediante assunzione dei costi da parte della Confederazione. In particolare, attraverso le vaccinazioni nelle aziende si potranno raggiungere persone che finora hanno esitato a farsi vaccinare, aumentando la quota delle persone vaccinate che soggiornano in Svizzera.

Anche agli Svizzeri all'estero sprovvisti di AOMS e ai loro familiari deve essere data la possibilità di farsi somministrare la vaccinazione anti-COVID-19 in Svizzera, in particolare se nel Paese in cui soggiornano l'accesso alla vaccinazione anti-COVID-19 è difficoltoso. Una parte degli Svizzeri all'estero ha la possibilità di mantenere la propria AOMS anche dopo l'emigrazione. Questi ultimi, se provvisti di AOMS, potevano già in precedenza farsi somministrare la vaccinazione anti-COVID-19 in Svizzera. Questa possibilità è incontestata e deve essere mantenuta. Gli Svizzeri all'estero sprovvisti di AOMS hanno accesso alle prestazioni sanitarie in Svizzera solo a pagamento o secondo quanto previsto dalla loro assicurazione all'estero o da assicurazioni private internazionali. Tra gli approcci risolutivi proposti, è stato sottoposto ai Cantoni anche un sistema di paganti in proprio. La consultazione ha evidenziato tuttavia che i Cantoni, considerato il limitato numero di persone interessate, non desiderano introdurre un sistema di paganti in proprio, relativamente oneroso in termini amministrativi. Sulla base di questi riscontri, il Consiglio federale ha pertanto deciso che la Confederazione assumerà i costi anche per gli

Svizzeri all'estero sprovvisti di AOMS. Con l'inclusione dei familiari stretti si intende proteggere anche le persone che vivono nella stessa economia domestica.

## **2.2 Estensione**

L'articolo 64c dell'ordinanza sulle epidemie (OEp; RS 818.101.1) è modificato allo scopo di includere tutti i frontalieri. Inoltre, sono inclusi gli Svizzeri all'estero nonché i loro familiari stretti che vivono nella stessa economia domestica per consentire anche per loro l'assunzione da parte della Confederazione dei costi della vaccinazione anti-COVID-19.

Per garantire l'attuazione uniforme della verifica delle persone aventi diritto alla vaccinazione nei Cantoni, l'UFSP dovrà emanare una direttiva. La cerchia dei familiari stretti sarà limitata a compagni di vita, figli nonché genitori e suoceri che vivono nella stessa economia domestica. Con questa direttiva si intende anche garantire che i viaggiatori provenienti da altri Paesi rimangano esclusi dalla vaccinazione.

## **3 Conseguenze finanziarie**

Si stima che nel 2021 potrebbero sottoporsi alla vaccinazione anti-COVID-19 in Svizzera tra i 50 000 e i 100 000 frontalieri e tra i 30 000 e i 50 000 Svizzeri all'estero e loro familiari. Supponendo che l'80 per cento di queste vaccinazioni avrà luogo in centri di vaccinazione e il 20 per cento in farmacie o studi medici, i costi supplementari per la Confederazione ammonteranno a circa 3,5 milioni di franchi.

## **II. Parte dettagliata**

### **Articolo 64c capoverso 1**

Nella lettera b viene eliminata la limitazione ai frontalieri che nella loro attività sono soggetti a un rischio di esposizione a microrganismi, includendo pertanto tutti i frontalieri.

In una nuova lettera c sono inclusi gli Svizzeri all'estero nonché i loro familiari stretti senza cittadinanza svizzera che vivono nella stessa economia domestica.

Gli ulteriori requisiti per i fornitori di prestazioni di cui al capoverso 3 e i requisiti per l'assunzione dei costi secondo i capoversi 4-6 nonché la procedura per la fatturazione e l'assunzione dei costi secondo il capoverso 7 restano invariati.

## **III. Entrata in vigore**

La modifica della OEp entra in vigore al 1° settembre 2021 e ha effetto sino alla fine del 2021.